

**COMUNE DI ROMANO CANAVESE**  
Città Metropolitana di Torino

**Regolamento per l'affidamento della  
Gestione degli Impianti Sportivi Comunali**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/11/2017

## **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Finalità dell'affidamento
- Art. 3 - Scelta del gestore
- Art. 4 - Contenuto dell'atto di affidamento
- Art. 5 - Patrimonio concesso - Manutenzioni
- Art. 6 - Durata dell'affidamento
- Art. 7 - Responsabilità del Gestore - Garanzie
- Art. 8 - Organizzazione delle Attività
- Art. 9 - Utilizzo degli Impianti Sportivi
- Art. 10 - Consumi, Imposte e Tasse
- Art. 11 - Sorveglianza e Custodia
- Art. 12 – Rapporti con l'Amministrazione Comunale
- Art 13- Attività Economiche Collaterali
- Art 14 - Pubblicità
- Art. 15 - Tariffe
- Art. 16 - Riconsegna del Complesso Sportivo
- Art. 17 - Cessazione anticipata dell'affidamento
- Art. 18 - Penalità. Incameramento della Cauzione
- Art. 19 - Trasparenza e Coinvolgimento dell'Utenza
- Art. 20 – Controversie
- Art. 21 - Disposizione Finale

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

## ***ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO***

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l’affidamento della gestione dei singoli impianti sportivi comunali.
2. Resta comunque sempre salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di optare per una gestione in via diretta degli impianti sportivi.

## ***ART. 2 - FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO***

1. Con il presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
  - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
  - b) dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, che desiderino operare sul territorio comunale in favore dei cittadini di Romano Canavese;
  - c) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
  - d) ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico del Comune.

## ***ART. 3 - SCELTA DEL GESTORE***

1. Il gestore di ogni impianto sportivo comunale è scelto dall’Amministrazione Comunale tra soggetti che desiderano operare sul territorio del Comune di Romano Canavese in favore dei suoi cittadini.
2. In presenza di impianti sportivi aventi rilevanza economica la concessione in gestione è assegnata nel rispetto delle parti I e II del codice per gli appalti, per quanto compatibili. In tal caso il capitolato speciale della concessione, oltre a prevedere le norme di rapporto tra il Comune ed il concessionario, contiene, nei termini di cui al presente regolamento, fatta salva la peculiarità dell’impianto, indicazioni circa:
  - a) modalità di utilizzo;
  - b) indirizzi di tariffazione;
  - c) riserva di utilizzo da parte del Comune;
  - d) ogni altra indicazione di cautela opportuna alla salvaguardia dell’uso pubblico dell’impianto.
3. In presenza di impianti sportivi privi di rilevanza economica, la gestione è affidata in aderenza alla normativa stabilita dal codice per gli appalti, per gli “appalti di servizi sociali”, secondo le previsioni di cui alla parte II, titolo VI, sez. IV, anche sulla scorta dei criteri, da considerare in ordine decrescente di importanza, di seguito indicati:
  - a) progetto di utilizzo dell’impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione;
  - b) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi o commemorativi promossi dall’Amministrazione Comunale;
  - c) progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa, con oneri a totale carico del richiedente.In via preferenziale, a parità di punteggio, la gestione è affidata a società sportive e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali.
4. Resta, in ogni caso, salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di affidare la gestione degli impianti sportivi ricorrendo all’applicazione della disciplina stabilita dall’art. 56 del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore).

## ***ART. 4 - CONTENUTO DELL’ATTO DI AFFIDAMENTO***

1. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.

2. L'affidamento viene disposto con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del Comune. Eventuali forme di contribuzione possono essere accordate solo a seguito di specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva, su proposta del gestore ed approvate dall'Amministrazione Comunale, ovvero proposte da quest'ultima.
3. L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente di cui al precedente comma 2, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.
4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.
5. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
6. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
7. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.
8. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

#### ***ART. 5 - PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI***

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte degli impianti sportivi comunali, nello stato in cui si trovano, descritti in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.
2. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dei complessi sportivi, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
3. Con la convenzione di gestione viene approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative realizzato direttamente dall'affidatario con oneri a proprio carico, che costituisce motivo per l'affidamento e contribuisce alla determinazione della sua durata, esclusi gli affidamenti fino ad un anno.
4. Le ulteriori ed eventuali opere di manutenzione straordinaria individuate dall'Amministrazione comunale restano a carico della stessa, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.  
L'affidatario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese.
5. L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette possono essere rimosse e rimangono di proprietà dell'affidatario, salvo diversa volontà espressa del soggetto gestore alla quale deve seguire espressa accettazione formale da parte dell'Amministrazione.
6. Nel corso di validità della convenzione l'affidatario può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica. Tali opere al termine della concessione diventano gratuitamente parte del patrimonio del Comune salvo manifestazione di

volontà contraria espressa da parte della Giunta comunale.

7. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio ovvero evitare il protrarsi di situazioni di inutilizzo delle strutture, dopo l'individuazione del soggetto gestore, anche prima della stipula formale della convenzione, potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata dell'impianto sportivo, previa redazione della relazione di cui al comma 1 e possesso del gestore di idonee polizze assicurative, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.

#### ***ART. 6 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO***

1. L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, stabilita in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore si impegna a realizzare, non può superare i 14 (quattordici) anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.

2. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

#### ***ART. 7 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE. GARANZIE***

1. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'impianto sportivo a lui concesso.

2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna dell'impianto. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

3. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore presta idonea cauzione di valore pari ad 1/20 del valore presunto annuo della gestione.

#### ***ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ***

1. L'utilizzo dei complessi sportivi, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in essi esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni.

2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute individuale e pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre Autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

5. Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socioambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

6. L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

### ***ART. 9 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI***

1. Ogni convenzione determina l'accesso agli impianti e in particolare i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato fissando un numero di giorni massimo e l'individuazione dell'eventuale parte dell'impianto da concedersi in uso;
2. Il calendario e l'orario relativi all'accesso agli impianti devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
3. L'affidatario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
4. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal gestore.
5. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, parcheggi, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

### ***ART. 10 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE***

1. L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.
2. Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.
3. L'affidatario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone che verrà stabilito dalla stessa in fase di scelta dell'affidatario.

### ***ART. 11 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA***

1. Tutti gli oneri relativi al servizio di sorveglianza e custodia sono a carico dell'affidatario dell'impianto sportivo. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza o custodia risponde l'affidatario medesimo.

### ***ART. 12 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE***

1. A fini notiziali entro il mese di novembre di ogni anno, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale una relazione illustrativa dell'andamento gestionale e dei risultati ottenuti nelle varie attività, la quale può contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.
2. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

### ***ART 13 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI***

1. All'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, nel rispetto di tutte le norme di legge:
  - a) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
  - b) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
  - c) l'esercizio di vendita di articoli sportivi.La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
2. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

#### **ART 14 - PUBBLICITA'**

1. Tutte le forme pubblicitarie, all'interno del complesso sportivo sono tenute al pagamento delle imposte sulla pubblicità secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
2. I cartelloni pubblicitari dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie, l'affidatario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.
3. L'Amministrazione Comunale ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta su ogni altra attività di informazione o comunicazione, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

#### **ART. 15 - TARIFFE**

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano all'affidatario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate dal gestore e comunicate all'Amministrazione Comunale e devono prevedere differenziazioni per fasce orarie e per tipo d'utenza.
3. Rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale individuare specifiche agevolazioni per particolari tipologie di utenti o di attività.

#### **ART. 16 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO**

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'impianto sportivo affidato.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.
4. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento dovuta a cause imputabili al gestore nulla è dovuto da parte dell'Amministrazione per il valore delle opere eseguite e non utilizzate.

#### **ART. 17 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO**

1. Così come previsto al precedente articolo 6 la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, come specificato nei commi seguenti.
2. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi :
  - a) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
  - b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
  - c) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
  - d) cessione della gestione, o parte di essa, senza preventiva autorizzazione da parte dell'ente.
3. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
  - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
  - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
4. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:
  - a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
  - b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
  - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
  - d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;

e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa.

f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario, senza preventiva autorizzazione dell'ente;

5. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società ovvero dell'associazione o della cooperativa. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

#### ***ART. 18 - PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE***

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento si applicano, previa contestazione, le seguenti penali :

a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: €. 100,00;

b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del costo teorico delle opere non eseguite, per ogni periodo di 30 giorni di ritardo fino ad esecuzione lavori;

c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti ovvero mancata applicazione delle agevolazioni tariffarie stabilite in sede di convenzione: €. 25,00 per singoli casi individuali e €. 100,00 per singoli casi di società o associazioni.

2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

#### ***ART. 19 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA***

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:

a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario-gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono comunque rivolgersi direttamente;

b) l'Amministrazione Comunale può collocare presso ogni impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti;

#### ***ART. 20 - CONTROVERSIE***

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.

2. Se le divergenze dovessero permanere, prima delle azioni giudiziarie, tra le parti deve esser esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione.

#### ***ART. 21 - DISPOSIZIONE FINALE***

1. Il concessionario non può in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente regolamento o di quelle disposte nel provvedimento di assegnazione.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme del codice civile in materia contrattuale.

\* \* \* \* \*